

BOZZA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA**A GARANZIA BUONA ESECUZIONE LAVORI****PREMESSO :**

- Che _____ - _____
assegnava alla Ditta _____
i lavori di _____
_____ come da contratto in
data _____ Prot. _____;

- Che a garanzia della buona esecuzione dei lavori/fornitura di cui sopra e del corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni previste dal citato contratto è richiesta la costituzione di una fideiussione bancaria di € _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

La _____ con sede
_____ dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce,
fidejussore solidale nell'interesse della _____,
a favore dell'Impresa _____ fino alla concorrenza di €
_____ a garanzia della buona esecuzione dei
lavori/fornitura di cui sopra e del corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni
previste dal contratto citato.

Resta inteso che la _____ si impegna a versare, in tutto o in parte, l'importo di cui sopra, sino alla concorrenza di € _____ a semplice richiesta dell'Impresa _____, senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali difficoltà, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte propria o da parte della Ditta _____, ivi comprese quelle attinenti alla validità, efficacia e in genere alle vicende del negozio di base e del negozio fidejussorio.

Le suddette eccezioni potranno essere fatte valere solo dopo il versamento della somma richiesta.

Tale fidejussione la _____ presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'Art. 1944 C.C. volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Ditta _____ fino al momento della liberazione della suddetta impresa dagli obblighi inerenti al contratto di appalto, liberazione da comprovarsi con il certificato di approvazione del collaudo positivo da parte del committente principale dell'opera o con la restituzione dell'originale della fidejussione, comunque sino e non oltre nove anni dalla data della presente.

Dichiara infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'Art. 1957 del Codice Civile. I mancati pagamenti delle commissioni non sono in alcun caso opponibili alla ditta garantita.

La fidejussione si intende prestata anche a garanzia delle obbligazioni assunte in via transattiva della ditta obbligata nei confronti della ditta garantita, con riferimento al contratto di appalto, nonché delle obbligazioni derivanti da atti modificativi e aggiuntivi del contratto di appalto stesso. Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il fidejussore e la ditta garantita, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede questa ultima.

N.B. La firma di chi rilascia la presente garanzia dovrà essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La formula di autentica dovrà indicare la qualifica del firmatario ed inoltre che lo stesso è munito dei necessari poteri per la firma di tali atti.